

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 426

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZAPPACOSTA, PASTORE, SEMERARO,
TATÒ, DELOGU, CONSOLO, BUCCIERO, MULAS,
COZZOLINO, SALERNO, PACE, DE CORATO, CURTO,
GRILLOTTI, MEDURI, MUGNAI, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi,
SPECCHIA, BATTAGLIA Antonio, VALDITARA e BONGIORNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2001

—————

Istituzione della provincia di Sulmona

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La Valle Peligna, ricompresa attualmente nella provincia di L'Aquila, nella parte sudoccidentale della regione Abruzzo, presenta le condizioni geomorfologiche ed antropologiche per avere il riconoscimento di provincia, la quinta della regione, come da tempo auspicato dalla popolazione e dalle categorie sociali ed economiche.

Il territorio peligno, che ha il suo centro vitale di riferimento nella città di Sulmona, già storico *municipium* romano, che ha dato i natali al poeta augusteo Publio Ovidio Nasone, è prevalentemente montuoso, elemento che costituisce un'oggettiva difficoltà per gli abitanti a raggiungere agevolmente e rapidamente la maggior parte degli uffici provinciali, ubicati a L'Aquila.

L'istituzione della provincia di Sulmona costituirebbe, oltre ad un oggettivo vantaggio per la popolazione residente, anche un forte segnale nella direzione del decentramento amministrativo nel quadro del dibattito sulla devoluzione dei poteri dallo Stato centrale agli enti locali.

La Valle Peligna, del resto, costituisce, anche a livello economico, una realtà dalle specifiche caratteristiche, che la pongono in un contesto socio-economico differente da quello di L'Aquila e di Avezzano, l'altro grande centro della provincia aquilana. Peculiarità industriale nota in tutta la penisola del territorio sulmonese è la produzione di confetti, che conferisce a Sulmona una tradizione unica in Italia, apprezzata anche oltre i confini nazionali. Il territorio presenta anche numerosi altri insediamenti industriali di varia tecnologia che attraggono capitali e manodopera tali da fare di Sulmona un polo attivo di interesse economico e sociale dell'intera Valle Peligna.

Sulmona presenta anche una specificità culturale notevolissima, essendo sede ormai secolare di una delle poche accademie liriche del Centro-Sud, apprezzata per le produzioni teatrali allestite in questi anni.

Anche dal punto di vista turistico, la Valle Peligna, che ricomprensce anche l'Alto Sangro, presenta potenzialità spiccatissime, nella direzione del turismo invernale (con le note stazioni sciistiche di Campo di Giove e Roccaraso) e del turismo ecologico (nel territorio sulmonese ricade infatti il parco regionale del Sirente-Velino), che verrebbero esaltate dalla istituzione della provincia.

Non mancano tradizioni popolari e folkloristiche di antichissima origine, che fanno di Sulmona un centro di attrazione e di studio: tra tutte, svettano la giostra cavalleresca, che si è recentemente aperta ad una dimensione europea, con una edizione che ospita i migliori cavalieri del continente, pur conservando l'impianto tradizionale di tenzone fra le contrade della città; e la storica processione della «Madonna che scappa», che nella mattinata di Pasqua fa rivivere con sentimenti di autentica pietà religiosa la Risurrezione di Gesù.

Sulla base delle ragioni su esposte, si confida in una larga condivisione del disegno di legge, affinché il suo *iter* sia quanto più spedito possibile, in considerazione del fatto che nella scorsa legislatura l'istituzione della provincia di Sulmona ha già avuto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad indicare come la provincia della Valle Peligna sia una reale esigenza della popolazione abruzzese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della provincia)

1. È istituita, nell'ambito della regione Abruzzo, la provincia di Sulmona.

Art. 2.

(Individuazione dei comuni della provincia)

1. Entro centoventi giorni dalla data in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita la regione Abruzzo, individua i comuni che saranno ricompresi nell'ambito della nuova provincia, di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Elezione del primo consiglio provinciale)

1. L'elezione del primo consiglio provinciale si terrà in concomitanza con l'elezione prevista per il rinnovo del consiglio provinciale di L'Aquila.

Art. 4.

(Commissario straordinario)

1. Fino all'elezione del primo consiglio provinciale di Sulmona gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento degli uffici della nuova amministrazione sono svolti da un commissario straordinario, nominato dal Ministero dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Uffici statali e regionali)

1. I ministri competenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano, sentita la regione Abruzzo, i decreti occorrenti per l'attuazione delle procedure relative alla istituzione della nuova provincia di Sulmona, con riferimento sia alla separazione patrimoniale, sia al riparto delle attività e delle passività tra le province interessate, sia alla istituzione degli uffici e degli organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale, nonchè all'esercizio delle corrispondenti funzioni sino a tale istituzione.

2. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici statali e regionali della provincia di L'Aquila, quando siano relativi a cittadini, enti o attività situati nella circoscrizione della nuova provincia, sono assoggettati per la loro attuazione ai corrispondenti uffici statali o regionali di nuova istituzione nell'ambito della provincia di Sulmona.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Le spese relative ai locali ed al funzionamento degli uffici e degli organismi provinciali dello Stato situati nella nuova provincia di Sulmona, sono poste a carico delle pertinenti unità previsionali del bilancio dello Stato.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.